

40321



COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

I° SETTORE
UFFICIO LEGALE

MODUGNO, Lì 28 GIUGNO 2005

PROT. N. _____

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. N. 30961	
30 GIU 2005	
Cat.	Clas.
Fasc.	Sottofasc.

AL DIRIGENTE I°SETTORE

AL DIRIGENTE VI°SETTORE

Oggetto: Nicassio Stella/Comune di Modugno. Trasmissione ordinanza.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette per quanto di competenza, allegata alla presente, copia ordinanza n.485/2005 emessa dal Tar Puglia di Bari nel giudizio di cui all'oggetto.

IL RESPONSABILE UFFICIO LEGALE INC.
AVV. FRANCESCO DIGENNARO

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

Sede di Bari- Sezione Seconda

Nr. **847/2005** Reg. Ord.

Nr. 847/2005 Reg. Ric.

nelle persone dei Signori:

GIANCARLO GIAMBARTOLOMEI	PRESIDENTE
PIETRO MOREA	COMPONENTE, Rel.
ANTONIO PASCA	COMPONENTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 16 giugno 2005;

Visto il ricorso n. 847/2005, proposto da NICASSIO STELLA, rappresentata e difesa da Valletti Avv. Maria R.;

C O N T R O

- il Comune di Modugno rappresentato e difeso da Digennaro Avv. Francesco;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione:

- a) della Deliberazione della Giunta Comunale N. Reg. 27 del 30.03.05, nella parte in cui evidenzia l'assunzione per mobilità da altri Enti di n. 1 assistente sociale - cat. D (€ 20.000);

b) di tutti gli atti, nessuno escluso, preordinati, connessi e consequenziali, ivi inclusi eventuali atti, attività e procedimenti non noti con i quali il Comune di Modugno abbia provveduto all'assunzione del personale in parola; nonché,

per l'accertamento

del diritto al risarcimento del danno, ex art. 7, L. 21 luglio 2000, n. 205, causato alla ricorrente a seguito delle illegittimità perpetrate, da quantificare e liquidare in prosieguo di giudizio;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Modugno;

Uditi gli Avv.ti Maria R. Valletti e Francesco Digennaro;

Considerato che l'istante si è classificata al primo posto degli idonei, nella graduatoria generale approvata, del concorso ad 1 posto di assistente sociale indetto dal Comune di Modugno nel 2000 con scadenza di efficacia al 24.05.2005;

Che, il predetto bando attribuiva facoltà all'ente locale di utilizzare i soggetti idonei in posti successivamente disponibili;

Che, con l'atto impugnato di rideterminazione della pianta organica, l'amministrazione locale, per i posti di assistente sociale ha disposto l'assunzione a tempo determinato di n. 4 unità senza dettare contestualmente

alcun criterio o modalità (selezione pubblica ovvero utilizzo di precedente graduatoria efficace);

Che, tale determinazione non può sottrarsi all'obbligo di esplicitare le modalità di accesso all'impiego motivandone le ragioni;

Che, pertanto, in ossequio alla regola della trasparenza, l'ente locale ha l'obbligo di specificare le modalità di accesso all'impiego nel termine di gg. 30 dalla data di comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari- Seconda Sezione, Accoglie e, per l'effetto, ordina all'Amministrazione d'integrare il provvedimento di cui è causa, nei sensi di cui in premessa e nel termine avanti assegnato.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Bari, 16 giugno 2005.

f.to Giancarlo Giambartolomei - Presidente

f.to Pietro Morea - Estensore

DEPOSITA IN SEGRETERIA
il 16 giugno 2005

(Art. 55, Legge 27 aprile 1982 n.186)